

**REGOLAMENTO GENERALE
DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI**
(emanato con D.R. n. 99 del 06.02.2003)

**TITOLO I
PRINCIPI**

**Articolo 1
(Ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei Dipartimenti.

**Articolo 2
(Costituzione del Dipartimento)**

Il Dipartimento si costituisce, secondo le modalità di cui allo Statuto, con Decreto Rettorale; il suddetto decreto indica le aree di ricerca ad esso afferenti.

Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, può articolarsi in sezioni.

**Articolo 3
(Finalità)**

Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca dei settori scientifico-disciplinari di sua competenza, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e gestisce le risorse di cui dispone per tali attività.

Garantisce l'ordinario svolgimento delle ricerche, fornendo loro il supporto e le strutture necessarie.

Coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Istituzioni, Enti pubblici e privati, secondo quanto fissato dall'art. 22, comma 2 lettera h) dello Statuto.

Promuove e coordina direttamente le attività didattiche relative ed organizza i corsi di dottorati di ricerca.

Collabora con le Facoltà ed i corsi di studio all'attività didattica, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.

Fornisce ogni supporto allo svolgimento delle tesi di laurea e, compatibilmente con la disponibilità delle proprie strutture, all'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo agli insegnamenti di propria competenza.

Esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo Statuto.

Articolo 4 (Locali e attrezzature)

Il Dipartimento ha sede nei locali indicati nel Decreto Rettorale di costituzione di cui all'art. 2 e si avvale delle attrezzature ad esso assegnate e di quelle che verranno acquisite successivamente.

Articolo 5 (Professori di ruolo e ricercatori)

Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che abbiano esercitato il relativo diritto di opzione.

Le motivazioni della domanda di adesione al dipartimento devono riguardare le affinità disciplinari e di ricerca. Queste ultime devono essere circostanziate dando argomenti sulla buona capacità di integrarsi con gruppi di docenti del Dipartimento sulle ricerche esistenti o programmate.

Ciascun docente e/o ricercatore all'atto della nomina, e comunque entro 60 giorni, chiede di aderire ad un Dipartimento con domanda motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento. La domanda corredata dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento viene trasmessa al Rettore che dispone l'adesione con proprio decreto. Nel caso in cui sulla domanda sia espresso parere negativo dal Consiglio del Dipartimento, il Rettore la sottopone al Senato Accademico che, sentito il Consiglio di Dipartimento, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'adesione decorre dalla data del Decreto Rettorale.

Ciascun docente e/o ricercatore può chiedere di trasferirsi da un Dipartimento ad un altro con domanda motivata indirizzata ai Direttori dei dipartimenti di provenienza e di destinazione.

Acquisiti i pareri favorevoli dei due Consigli di Dipartimento, la domanda viene trasmessa al Rettore che, con proprio decreto, dispone il trasferimento che decorre dal 1° gennaio successivo.

Nel caso di parere non favorevole dell'uno o dell'altro Dipartimento, motivato dalle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e culturale, ovvero qualora il trasferimento comporti il venir meno dei requisiti minimi di cui allo Statuto, il Rettore sottopone la richiesta all'esame del Senato Accademico che, sentito il Consiglio dei Dipartimenti interessati, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di accoglimento della richiesta da parte del Senato Accademico, il trasferimento decorre dal 1° gennaio successivo.

Articolo 6 (Personale tecnico-amministrativo)

Al Dipartimento è assegnato per il suo funzionamento il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario ed ausiliario indicato dal relativo Decreto Rettorale di costituzione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 7 (Organi)

Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta.

Articolo 8 (Il Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del Dipartimento.

In particolare spetta al Consiglio di Dipartimento:

- promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
- collaborare con le Facoltà ed i corsi di studio all'attività didattica mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali assegnate al Dipartimento stesso;
- promuovere e coordinare direttamente le attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;
- formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche;
- proporre alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori scientifici disciplinari e redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facoltà;
- esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle Facoltà;
- deliberare a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento interno del Dipartimento;
- deliberare, ai sensi dell'art. 23 c. 7 dello Statuto, in merito all'eventuale delega di proprie funzioni alla Giunta di Dipartimento
- avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al CdA;
- esercitare le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il Consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nonché da una rappresentanza degli studenti; del Consiglio fa parte, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante, il segretario amministrativo.

La rappresentanza del personale tecnico- amministrativo assegnato al Dipartimento non può essere inferiore a 2 unità e non può superare il 10% con arrotondamento all'unità superiore della componente rappresentata dai docenti e ricercatori.

La rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca è pari ad una unità per ciascun dottorato afferente al Dipartimento stesso.

La rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi della Facoltà cui afferisce il Dipartimento, ovvero, nel caso di Dipartimento Interfacoltà, iscritti ai corsi delle Facoltà concorrenti, non può essere inferiore ad 1 unità e non può superare il 15%, con arrotondamento all'unità superiore, della componente rappresentata da docenti e ricercatori.

La rappresentanza degli studenti partecipa alle sedute del Consiglio di Dipartimento limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica ed all'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di amministrazione appositamente per la didattica.

L'elezione delle suddette rappresentanze avviene a scrutinio segreto nell'ambito delle relative componenti.

L'elezione delle rappresentanze è indetta dal Preside della Facoltà cui afferisce il Dipartimento e, nell'ipotesi di Dipartimento Interfacoltà, dal Rettore, almeno trenta giorni prima della scadenza del precedente mandato.

Per l'elezione della rappresentanza studentesca trovano applicazione le norme contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Per l'elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli iscritti ai dottorati di ricerca non è richiesta la presentazione di candidature.

Nel bando che indice le elezioni sono contenute le norme specifiche relative alle elezioni stesse.

Il quorum di validità delle elezioni per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli iscritti ai dottorati è pari ad un terzo degli aventi diritto al voto.

Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di preferenze fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggersi.

Le rappresentanze di cui sopra, ad eccezione della rappresentanza degli studenti la cui durata è biennale, durano in carica tre anni accademici.

Il Consiglio è convocato dal Direttore che ne predispone l'ordine del giorno e provvede a pubblicizzarlo opportunamente almeno 5 giorni prima della seduta.

La convocazione può essere effettuata anche su motivata richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio.

Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza dei componenti con voto deliberativo. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l'assenza; il numero minimo dei componenti non potrà comunque essere inferiore a cinque.

I docenti fuori ruolo concorrono alla formazione del suddetto quorum solo in caso di loro intervento alla seduta.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide qualora assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto a voto deliberativo.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale a cura del segretario amministrativo.

La partecipazione delle componenti alle deliberazioni è regolata dalla legge.

Articolo 9 (Il Direttore)

Il Direttore esercita tutte le funzioni previste dallo Statuto, nonché dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Ai sensi dell'art. 107 del R.A.C.G. il Direttore del Dipartimento è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentare il rimborso delle piccole spese che singolarmente non eccedano il limite previsto per il fondo economale.

Ai sensi dell'art. 108 del R.A.C.G. il Direttore può effettuare spese in economia, compatibilmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio fissati annualmente dal Consiglio di Dipartimento in sede di approvazione del bilancio preventivo, che non possono comunque superare l'analogo limite fissato per le spese in economia dell'amministrazione centrale.

I limiti di cui ai commi precedenti potranno essere aggiornati, periodicamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 (Elezioni del Direttore)

Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità di cui al Capo V del Regolamento generale di Ateneo.

Le elezioni sono indette dal Preside della Facoltà cui afferisce il Dipartimento o dal Rettore nell'ipotesi di Dipartimento Interfacoltà.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

In caso di anticipata cessazione, le funzioni del Direttore, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento generale di ateneo, sono temporaneamente assunte dal vice Direttore di Dipartimento.

Entro i trenta giorni successivi alla vacanza sono indette le elezioni per il rinnovo della carica. Le prime tre votazioni devono essere indette nei successivi 30 giorni; l'eventuale ballottaggio entro i successivi 15 giorni.

In caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di I fascia per la carica di Direttore di Dipartimento, il Rettore potrà nominare, con proprio decreto, con incarico di durata annuale, su parere conforme del Consiglio di Dipartimento, anche un professore di II fascia.

Articolo 11 (Il vice Direttore)

Il Direttore designa, tra i professori di ruolo, un vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza.

Il vice Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

Articolo 12 (La Giunta)

La giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio.

La giunta è competente, ai sensi dell'art. 96 del R.A.G.C., alla gestione dei fondi nell'ambito della disponibilità del bilancio entro l'importo fissato dal Consiglio di Dipartimento.

La giunta è composta di norma da due professori di I fascia, un professore di II fascia, un ricercatore ed un rappresentante del personale-tecnico amministrativo eletti con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento. Ne fa parte il segretario amministrativo del Dipartimento con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante.

Il regolamento interno di ciascun Dipartimento potrà stabilire anche una composizione più elevata dei componenti della Giunta avendo cura di rispettare le medesime proporzioni tra le componenti sopra citate.

I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Decadono in caso di cessazione del Direttore dal suo mandato.

La giunta è convocata dal Direttore. L'ordine del giorno delle riunioni è pubblicizzato mediante affissione almeno 5 giorni prima della seduta. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

Articolo 13 (Elezione della Giunta)

L'elezione della Giunta avviene secondo le seguenti modalità nell'ambito delle relative rappresentanze.

Il Direttore di Dipartimento convoca entro 15 giorni dalla costituzione del Consiglio apposita riunione ristretta alle componenti da eleggere.

Ciascuna componente esprime per la propria rappresentanza, con voto segreto, una preferenza.

Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Giunta, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di non eletti, il Direttore provvede alla indizione di nuova consultazione elettorale.

La Giunta è nominata con Decreto Rettorale.

TITOLO III RICERCA

Articolo 14 (Sezioni)

Per garantire le possibilità di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'Università e non riconducibili ad altri per affinità di metodi e fini di ricerca, potrà esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione ad un dipartimento già esistente che ne curerà l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art. 14 c. 5 dello Statuto, potranno essere istituiti Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in più sezioni.

Le sezioni sono attivate, modificate o disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 15 (Dottorati di ricerca)

Il Dipartimento concorre a organizzare i corsi di dottorato di ricerca e promuove l'attivazione di corsi di dottorato secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di dottorato.

La richiesta di attivazione dei nuovi cicli di dottorato, la nomina del coordinatore e del collegio dei docenti rientrano nelle competenze del Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio può deliberare la richiesta di istituzione di borse di dottorato su fondi a ciò destinati da Enti pubblici o privati in aggiunta alle borse ordinarie.

Articolo 16 (Piano di sviluppo)

Ferma restando la libertà di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti, il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di proprio interesse.

Il Dipartimento richiede strutture, personale e risorse finanziarie al CdA sulla base dell'attività di ricerca svolta e/o programmata e dei servizi di supporto alla didattica prestati.

Il piano di sviluppo annuale è approvato dal Consiglio.

Articolo 17 (Fondi per la ricerca)

Le richieste di fondi da parte di professori e ricercatori sono sottoposte al Consiglio al fine di verificare la loro compatibilità con le strutture ed il piano di sviluppo del Dipartimento.

Articolo 18 (Posti di docenti e/o ricercatori)

Il Dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, esprime pareri e formula proposte sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti di propria competenza. Concorre, inoltre, con relazioni sulle competenze scientifiche alle procedure di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori.

Articolo 19 (Accesso alle strutture dipartimentali)

Nei settori di competenza, i dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio secondo le vigenti disposizioni di Ateneo.

E' possibile prevedere l'accesso e l'uso delle strutture dipartimentali da parte di non appartenenti all'università secondo modalità definite nel Regolamento di funzionamento adottato dal singolo Dipartimento che dovrà ispirarsi ai seguenti criteri e principi direttivi:

- l'accesso dovrà essere connesso e funzionale alle attività svolte nel Dipartimento;

- gli orari dovranno essere predeterminati e le modalità di accesso dovranno essere atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'integrità del patrimonio.

Articolo 20
(Centri interdipartimentali di ricerca)

Le proposte di concorso con altro/i Dipartimento/i alla costituzione e al funzionamento di centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari sono deliberate dal Consiglio con le procedure previste dall'art. 47 del regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

DIDATTICA

Articolo 21
(Supporto alle attività didattiche)

Il Dipartimento coopera alle attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri.

Articolo 22
(Norma Transitoria)

In fase di prima costituzione dei Dipartimenti ciascun docente eserciterà il diritto di opzione entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Ove l'opzione non sia stata esercitata nel termine di cui sopra, il Senato Accademico delibererà in ordine all'afferenza dei docenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.

IL RETTORE
f.to prof. Gennaro Ferrara